

NOTA INFORMATIVA N. 16/2016

LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Con il D.L. 193/2016 il Governo offre ai contribuenti che non hanno pagato cartelle di pagamento affidate dall'ente impositore all'agente della riscossione dal 2000 al 2015 la possibilità di pagarle in una o al massimo 4 rate scadenti entro il 15.3.2018 con abbuono di tutte le sanzioni, di interessi di mora ed interessi per dilazione di pagamento.

1. Il decreto di sanatoria.

In previsione della soppressione di Equitalia dal 1° luglio 2017, cui subentrerà "Agenzia delle entrate – Riscossione", e allo scopo di estinguere le pendenze tributarie e previdenziali, e quindi d'incassare prontamente i relativi **crediti risultanti dai ruoli trasmessi agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2015¹**, è stato emanato il D. L. 22 ottobre 2016, n. 193 (c. d. di *rottamazione o sanatoria o definizione agevolata delle cartelle*), che dovrà essere convertito in legge entro il 21 dicembre prossimo.

2. Contenuto del decreto.

La definizione prevista dal decreto consiste nella soppressione delle **sanzioni**, degli **interessi per dilazione di pagamento** (art. 21, co. 1, DPR 602/1973: attualmente il 4,5% annuo) e degli **interessi di mora** (art. 17, D. lgs 112/1999; attualmente il 4,13%) risultanti in una o più cartelle impagate o solo in una o più voci di una stessa cartella. A tal fine, a pena di inammissibilità, il contribuente deve presentare ad **Equitalia** entro il **23 gennaio 2017 apposta dichiarazione**, utilizzando il modulo pubblicato da Equitalia il 4.11.2016 sul proprio sito internet (www.gruppoequitalia.it). La dichiarazione contiene la **richiesta di definizione agevolata**, l'indicazione dei **termini** (unica rata o fino a quattro rate) e delle **modalità di pagamento** (mediante addebito sul c/c da specificare, bollettini di versamento inviati da Equitalia, presso gli sportelli di Equitalia) e l'indicazione delle **cause in corso**, con gli importi di cui si chiede la definizione, e l'**impegno a**

¹ Devono ritenersi compresi gli avvisi di addebito INPS e i carichi tributari risultanti da *avvisi di accertamento e di liquidazione* notificati entro il 31.12.2015 che non abbiano dato ancora luogo ad iscrizioni a ruolo.

rinunciare ai relativi giudizi². La dichiarazione va presentata agli sportelli di Equitalia, o, unitamente a copia della carta d'identità del firmatario, per pec³.

Possono usufruire della definizione agevolata i contribuenti il cui debito sia stato rateizzato, ma a condizione che essi siano in regola col pagamento delle rate con scadenza tra il 15.10 e il 31.12.2016. In ogni caso alle rate successive al 31.12.2016 si sostituisce l'unica o le 4 rate stabilite dalla nuova legge; di conseguenza i contribuenti dovranno valutare se è conveniente proseguire nella rateazione in corso (che potrebbe sì riguardare un maggior importo, ma scadenze più prolungate nel tempo) o aderire alla nuova definizione. A fronte di importi non ancora oggetto di rateizzazione, dovranno decidere se chiederla o ricorrere alla sanatoria.

Rimane da pagare il debito in linea **capitale** (per imposte, tasse e contributi), per **interessi per ritardata iscrizione a ruolo** (art. 20, DPR 602/1973; attualmente il 4%), per **aggio ed oneri di riscossione** (art. 17, D. lgs 112/1999; attualmente il 6%, ridotti al 3% se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella) nonché per **spese di esecuzione già sostenute** e per le modeste **spese di notificazione**. Sull'importo di cui si chiede la rateazione si applica l'interesse per dilazione di pagamento, ovvero il 4,5% annuo.

Sono passibili di definizione agevolata tutti gli importi risultanti da cartelle Equitalia comprese le **multe stradali**.

3. Effetti del decreto e rate di pagamento.

A seguito della tempestiva presentazione dell'anzidetta dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza ed Equitalia non può provvedere a pignoramenti, iscrizione di ipoteche e fermi amministrativi di mezzi di trasporto (c. d. *inibitoria*).

Entro il **24 aprile 2017** Equitalia comunica ai contribuenti che hanno presentato tempestiva dichiarazione l'**importo dovuto per usufruire della definizione** nonché l'**importo e la scadenza della 1^a e della 2^a rata**. Importi e scadenze sono così stabiliti:

- 1/3 del dovuto entro una data da comunicare, scadente tra maggio e giugno 2017;
- 1/3 del dovuto entro una data da comunicare, scadente tra luglio e settembre 2017;
- 1/6 del dovuto entro il **15.12.2017**;
- 1/6 del dovuto entro il **15.3.2018**.

² Si ritiene che, in considerazione delle finalità agevolative del provvedimento, le cause in corso debbano estinguersi per cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali, salvo quelle già oggetto di pronuncia giudiziale.

³ Dipende dal nome della regione. Per esempio adesione.lombardia@pec.equitaliariscossione.it e adesione.emiliaromagna@pec.equitaliariscossione.it

4. Avvertenze finali.

E' importante ricordare che il **mancato pagamento alla scadenza dell'unica o di una delle rate** comporta la **caducazione della definizione agevolata** e la scadenza del debito originario con tutti gli accessori, deducendo gli importi versati, imputati quale acconto del maggior dovuto.

In sede di conversione in legge potrebbero essere introdotti alcune ulteriori agevolazioni, quali la previsione di una quinta rata e l'estensione della sanatoria alle cartelle emesse da altri agenti della riscossione, con conseguente breve spostamento del termine per presentare la dichiarazione.

Appare utile, dato che non sempre il contribuente conosce le cartelle non pagate negli ultimi 16 anni, consultare il *cassetto fiscale* per individuare l'eventuale esistenza di tali cartelle ed incaricare un commercialista di fare un primo calcolo provvisorio dell'importo che si verrebbe a pagare nell'unica o nelle quattro rate e quello che si risparmierebbe, valutando naturalmente il probabile esito di eventuali contenziosi in corso.

Milano, 9 novembre 2016